



PARERE MOTIVATO
n. 29 del 04 marzo 2015

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Venezia (VE)**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, nominata con DGR 23 del 21 gennaio 2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- ESAMINATA** la documentazione inviata dal Comune di Venezia con nota prot. n. 500920/2014 del 02/12/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 518779 del 03/12/2014, con cui ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Venezia:
- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
 - Rapporto Ambientale Preliminare.
- CONSIDERATO** che con nota prot n. 533699 del 12/12/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
- Provincia di Venezia
 - Arpav di Venezia
 - Arpav dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio Belluno
 - Azienda Ulss 12 Veneziana – dipartimento prevenzione
 - Arpav sede Regionale
 - Comune di Venezia Direzione Ambiente – ufficio VIA VAS AIA
 - Consorzio di Bonifica Acque Risorgive



- Comune di Martellago
- Comune di Mogliano Veneto
- Comune di Mira
- Comune di Spinea
- Comune di Scorzè
- Comune di Marcon
- Comune di Quarto d'Altino
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna

ESAMINATE le note e i pareri pervenuti:

- Con nota prot n. 533713 del 12/12/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.
- Il Comune di Venezia – Ufficio VIA VAS AIA con nota prot. n. 13076/2015 del 13/01/2015 ha fatto pervenire parere.
- L'Arpav Dipartimento di Venezia con pec prot. n. 2670 del 13/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 13192 del 13/01/2015 ha fatto pervenire parere.
- Il Comune di Venezia con pec del 14/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 17171 del 15/01/2015 ha fatto pervenire osservazioni e proposta di controdeduzioni.
- L'Azienda Ulss n. 12 Veneziana con nota prot. n. 0002729 del 15/01/2015 acquisita al prot. 18195 15/01/2015 ha fatto pervenire parere.
- Il Comune di Venezia – Ufficio Via Vas con pec del 13/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 12682 del 13/01/2015 ha fatto pervenire dichiarazione del Direttore della Direzione attestante che non ci sono osservazioni/ integrazioni.
- La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con pec prot. n. 0000949 del 19/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 23004 del 19/01/2015 ha fatto pervenire parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni Vas – Vinca – NuVV dalla quale emerge che:

- L'Art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" fa obbligo della redazione del Piano urbano del traffico (PUT) ai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, ovvero comunque interessati da rilevanti problematiche di circolazione stradale. Il Piano Urbano dei Traffico (PUT), si articola in tre livelli di progettazione, secondo quanto previsto al punto 4 della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 12 aprile 1995:
 - Il 1° livello di progettazione è quello del Piano generale del traffico urbano (PGTU), inteso quale progetto preliminare o piano quadro del PUT;
 - Il 2° livello di progettazione è quello dei Piani particolareggiati del traffico urbano, intesi quali progetti di massima per l'attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell'intero centro abitato;
 - Il 3° livello di progettazione è quello dei Piani esecutivi del traffico urbano, intesi quali progetti esecutivi dei Piani particolareggiati del traffico urbano.
- Il Piano Generale del Traffico Urbano pertanto "è da intendersi quale progetto preliminare o piano quadro del PUT relativo all'intero centro abitato ed indicante sia la



politica intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale della viabilità), nonché il rispettivo regolamento viario, anche delle occupazioni di suolo pubblico, sia il dimensionamento preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa, sia il loro programma generale di esecuzione (priorità di intervento per l'esecuzione del PGTU)".

- secondo la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 12 aprile 1995 "l'obbligo di adozione del PUT (articolo 36, comma 1, del nuovo Cds) fa riferimento alla redazione ed all'approvazione del Piano generale del traffico urbano (PGTU), il quale costituisce atto di programmazione ed è soggetto ad approvazione secondo le procedure della legge 8-6-1990, n.142";
- il PUT va elaborato (articolo 36, comma 4, del nuovo Cds) attraverso indagini, studi e progetti finalizzati ad ottenere:
 - 1) il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta);
 - 2) il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali);
 - 3) la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico;
 - 4) il risparmio energetico, nonché in accordo con gli strumenti urbanistici ed i Piani dei trasporti vigenti e nel rispetto dei valori ambientali;
- il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Venezia vigente è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28 maggio 2002;
- il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Cds) prevede che i Comuni effettuino l'aggiornamento del PGTU ogni due anni;
- il Piano in esame è stato adottato dalla Giunta Comunale di Venezia con Delibera n. 265 del 23.05.2014 e si configura come "stato di attuazione e aggiornamento del PGTU vigente di Mestre e Marghera";
- il Piano in esame riguarda solo la terraferma e non l'intero territorio comunale;
- il PGTU adottato nel 2002, in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, non è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o, comunque, a procedura VAS. Si evidenzia pertanto che né per la prima versione di piano, né per il suo aggiornamento, è stato attivato un processo partecipativo che coinvolgesse tutti i soggetti interessati e l'insieme della cittadinanza, di primaria importanza all'interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica;
- non sono stati opportunamente approfonditi alcuni aspetti ambientali, come peraltro evidenziati nei pareri delle Autorità ambientali consultate quali:
 - l'inquinamento acustico e la sua articolazione temporale diurno - notturno dei diversi interventi
 - la diffusione atmosferica di composti dannosi per la salute per la popolazione circostante.

VISTA la relazione istruttoria tecnica svolta per la Valutazione d'Incidenza in ordine alla documentazione trasmessa, che ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06. Si ritiene di dover prescrivere che, nella realizzazione di quanto previsto dal PGTU, non dovranno essere coinvolti né direttamente, né indirettamente, habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. .



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI
ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Venezia e, più precisamente, il Piano Urbano del Traffico del Comune di Venezia, del quale il PGTU rappresenta il primo livello di progettazione e costituisce progetto preliminare o piano quadro del PUT.

In sede di redazione del Rapporto Ambientale:

1. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali, alle criticità del territorio oggetto di pianificazione e agli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente. In particolare dovranno essere opportunamente affrontate le tematiche riguardanti: il contenimento dell'inquinamento luminoso, la compatibilità idraulica, la riduzione dell'inquinamento acustico e la diffusione atmosferica di composti dannosi per la salute per la popolazione;
2. dovranno essere considerate e valutate nel Rapporto Ambientale le osservazioni al PGTU inviate dal Comune di Venezia con pec del 14/01/2015;
3. Si ricorda infine che le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale sono descritte nell'allegato VI al D.Lgs. 152/06 e che, ai sensi dello stesso Decreto Legislativo dovrà essere redatta e messa a disposizione del pubblico anche la Sintesi non tecnica.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore
della Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 4 pagine